

AGENZIA DELLE ENTRATE

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 581 del 8 settembre 2021

OGGETTO: Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Indebita percezione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

QUESITO

[ALFA] (di seguito istante), nell'espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato, riferisce che «In data 21 aprile 2021 ha presentato, in via telematica, la richiesta a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto sostegni, l'istanza è stata accolta e il 27 aprile 2021 è stato accreditato, salvo buon fine, il contributo di [...] euro».

L'istante riferisce, altresì, che « (...) successivamente, in data 14 maggio 2021 è stata pubblicata la circolare n. 5/E dove è stato chiarito che (specificamente nel punto 3.6), il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva tale cessione di bene ammortizzabile non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni, pertanto non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019».

L'istante, dunque, intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito comprensivo degli interessi, chiede se siano dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante, «siccome il contributo era stato richiesto correttamente, sulla base della normativa alla data della richiesta (21 aprile 2021) e solo successivamente alla percezione del contributo (27 aprile 2021), con circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 è stato chiarito che i valori dell'estromissione dell'immobile non debbano essere conteggiati nel calcolo, ritiene che non siano dovute le sanzioni. Perciò è disposto a restituire immediatamente tutto il contributo con i relativi interessi, senza la corresponsione delle sanzioni».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nell'ambito delle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da "COVID-19", l'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito "Decreto sostegni"), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede il riconoscimento di «[...] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività



d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L'agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". Si tratta, in sintesi, dei contributi a fondo perduto previsti:

- dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "Decreto ristori"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (introdotto in sede di conversione del decreto, al fine di sostituire l'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, non convertito), destinato agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del medesimo decreto-legge n. 137 (cosiddette regioni "rosse");
- dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;
- dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "Decreto rilancio").

Con specifico riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo, l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 41 del 2021, rinvia alle disposizioni (in quanto compatibili) di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo, il comma 12 del citato articolo 25 dispone che, «(...) Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.[...]».

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito a tali contributi.

Nello specifico, con la circolare n. 25/E del 2020, nel commentare i casi di errata percezione del contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 in cui non si applicano le sanzioni, è stato chiarito che, "... in applicazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria» non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti



contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi (...). In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020".

Ciò premesso, con riferimento al contributo oggetto dell'istanza, con la circolare n. 5/E del 2021, al punto 3.6, è stato chiarito che «L'assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell'ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni. Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell'IVA, gli importi derivanti dall'estromissione/assegnazione dei beni dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni».

Ora, nel caso di specie, l'istante dichiara di aver percepito, in data 27 aprile 2021, il contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 e di aver preso contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2021.

Nel presupposto che l'errore commesso dall'istante, da cui è conseguita l'erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di una ditta individuale), considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, si è dell'avviso che, in applicazione del citato articolo 10 dello statuto del contribuente, l'istante possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.

Quanto alle modalità di restituzione, si rinvia al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021 e, in particolare, al punto 6.1 ove è previsto che, «Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con apposita risoluzione» (cfr. a tal riguardo la risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021).

Resta inteso che, qualora in sede di attività di controllo dovessero emergere fatti e circostanze idonei a modificare lo scenario sopra descritto, il presente parere non esplicherà alcuna efficacia.

IL CAPO SETTORE

